

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 40-1874 del 3.2.2014 di rinnovo con varianti del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Sessi in Comune di Caprie ad uso agricolo e civile, assentito al Consorzio Irriguo della Bealera di Campambiardo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 40-1874 del 3.2.2014; Codice Univoco: TO-A-10476

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo della Bealera di Campambiardo – C.F. 86049790016 - con sede legale presso Bonaudo Mariannina in Vicolo Bellini n. 10, 10055 Condove (To) il rinnovo con varianti al riconoscimento - originariamente assentito con il Decreto del Genio civile di Torino n. 8149 del 1.10.1934 - di derivazione d'acqua dal T. Sessi in Comune di Caprie in misura di complessivi l/s massimi 33 e medi annui 13,5, dei quali l/s massimi 25 e medi 11 ad uso agricolo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno per irrigare Ha 18 di terreni senza restituzione e l/s massimi e medi 8 ad uso civile per tutto l'anno per irrigare Ha 3,14 di orti e giardini;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.1.2007, data collegata alla scadenza del riconoscimento che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista delle modalità del prelievo, ai termini stabiliti nella convenzione di couso sottoscritta in data 23.8.2010 tra il concessionario e la ditta Bonaudo Davide;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.2.2014

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 20% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 20%(Qarrivo alla traversa – DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"